



COPIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 324 DEL 28/12/2023

**OGGETTO:** IMU Anno 2024 - Conferma aliquote e detrazioni.

L'anno duemilaventitré il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 09:00, nella Sala Consiliare, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in prima convocazione in seduta Pubblica

Dei Consiglieri e Sindaco, sono presenti in nr. 15 e assenti nr. 2, come segue:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	ANTOLINI ADELIO	Si	
Consigliere Comunale	MUREDDU ANNAMARIA	Si	
Consigliere Comunale	SCATENA DAVIDE	Si	
Consigliere Comunale	CARLETTI FRANCESCA	Si	
Consigliere Anziano	BIASCI GIOVANNI	Si	
Consigliere Comunale	BUTTINO ISABELLA		Si
Consigliere Comunale	CANTU' GABRIELE	Si	
Consigliere Comunale	GIGLIOLI MATTIA	Si	
Consigliere Comunale	MARIOTTINI FLORIDA	Si	
Consigliere Comunale	DEL CORSO ENRICO	Si	
Vice Presidente del Consiglio	BERRETTA ANNA	Si	
Consigliere Comunale	CIACCHINI MASSIMO	Si	
Consigliere Comunale	BISO ALESSIO	Si	
Consigliere Comunale	MARCIS EMANUELE	Si	
Presidente del Consiglio	ROSSI DANIELE	Si	
Consigliere Comunale	BONELLI ALESSANDRA		Si
Consigliere Comunale	CAPOGNA VITO	Si	

Sono altresì presenti i sigg. Assessori:

Andrea Crespolini

Mila Giommetti

Sara Paoli

Adriana Ciurli

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Daniele ROSSI assistito dal Vice Segretario Comunale, Dott.ssa Alessandra Cioni.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Sono designati Scrutatori i Signori:



## IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi del Presidente del Consiglio Rossi e dei Consiglieri Giglioli e dell'Assessore S. Paoli come da verbale conservato agli atti

### **Visti:**

- l'art. 1, commi 738 e seguenti, della Legge n. 160/2019 ("Legge di bilancio 2020") il quale stabilisce l'abolizione, a decorrere dall'anno 2020, dell'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;
- l'art. 52, del Dlgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;
- le disposizioni del Dlgs. n. 504/1992 e dell'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, richiamate in materia di IMU dalla Legge n. 160/2019;

### **Richiamati:**

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 ("Legge Finanziaria 2001"), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 ("Legge Finanziaria 2002"), secondo il quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef di cui all'art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 360/1998 recante istituzione di una addizionale comunale all'Irpef, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 ("Legge Finanziaria 2007"), secondo il quale gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 172, comma 1, lett. c), del Dlgs. n. 267/2000 ("Tuel"), secondo il quale ai bilanci di previsione degli enti locali sono allegati le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

### **Dato atto che:**

- l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, prevede che *"a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo"*;
- il successivo art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019, dispone espressamente che *"in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote"*;
- l'art. 1, comma 764, della Legge n. 160/2019, il quale prevede che *"in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto"*;
- l'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019, il quale prevede che *"le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno"*

*di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755”;*

- il Dm. Mef 7 luglio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 27 luglio 2023, ai sensi dell’art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, ha individuato, all’Allegato A allo stesso, le fattispecie di diversificazione delle aliquote IMU;

- l’art. 7, del Dm. Mef 7 luglio 2023, prevede *“l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del Prospetto, utilizzando l’applicazione informatica di cui all’art. 3, comma 1, decorre dall’anno di imposta 2024”;*

- l’art. 6-ter, del D.L. n. 132/2023, convertito con la Legge n. 170/2023, ha espressamente previsto che *“in considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell’elaborazione del prospetto di cui all’articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell’esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del prospetto, utilizzando l’applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell’economia e delle finanze, decorre dall’anno d’imposta 2025”;*

- il Comunicato 30 novembre 2023, pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze, il quale ha chiarito che *“per l’anno di imposta 2024, quindi, i comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU secondo le modalità sinora utilizzate, previste dall’art. 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, vale a dire tramite l’inserimento del testo della delibera stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Ne deriva che, per l’anno 2024, non vige l’obbligo di diversificare le aliquote dell’IMU utilizzando le fattispecie individuate nel decreto del 7 luglio 2023 e che, in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, le aliquote vigenti nell’anno di imposta 2023”;*

**Dato atto** che l’art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 conferma che è riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l’aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

**Rilevato** che, ai sensi dell’art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell’abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

**Rilevato**, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del D.Lgs 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

**Richiamato**, in particolare, il comma 741 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali

C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

**Considerato** che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato D.Lgs n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

**Considerato** che il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, prevede la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

**Considerato**, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019 prevede le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

**Richiamato** l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: *“a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”*;

**Richiamata** la disposizione dell'art. 1, comma 759, della Legge 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

**Richiamato**, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;

**Richiamato** l'art.6 Lett. f del regolamento IMU vigente che prevede l'assimilazione ad abitazione principale di una sola unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

**Considerato** che, in materia di aliquote e detrazioni IMU, l'art. 1, commi 748 e seguenti, della Legge n. 160/2019 prevede che:

- l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento (comma 748);
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93, del Dpr. n. 616/1977 (comma 749);
- l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Dl. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento (comma 750);
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è prevista l'esenzione dal tributo a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette (comma 751);
- l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento (comma 752);
- per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento (comma 753);
- per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento (comma 754);

**Richiamate** le aliquote e detrazioni IMU in vigore nel Comune di Collesalvetti nell'anno 2023, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 202 del 31.07.2023:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALiquota	
Abitazione principale di lusso Cat. A1-A/8-A/9 re relative pertinenze con <b>detrazione massima di € 200,00</b>	0,50%	
Civili abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti di I grado	1,02%	
Civili abitazioni e relative pertinenze per le quali i proprietari stipulano contratti di locazione ai sensi della legge 431/1998 e per le quali il comma 760 , del'art. 1, della Legge 160/2019, dispone che l'imposta stabilita dal comune è ridotta del 25%;	0,76%	
Terreni agricoli	0,87%	
Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola	0,10%	
Fabbricati gruppo "D" escluso D10	1,06%	
Altri Immobili e aree edificabili	1,06%	
Beni Merce	esenti dal 01.01.2022	

**Ritenuto** opportuno confermare, per l'anno 2024 le aliquote e detrazioni IMU di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 202 del 31.07.2023;

**Dato atto** che nel quantificare le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2024, si è tenuto conto della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio;

**Visto** il T.U. della legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Dlgs. n. 267/2000;

**Vista** la Legge n. 212/2000, avente per oggetto *"Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente"*;

**Visto** lo Statuto Comunale;

Dato atto che il presente atto non necessita del parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell'articolo n. 239, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, poiché trattasi di mera conferma;

**Visto il parere favorevole espresso nella 3a Commissione consiliare in data 21.12.2023;**

**Visto** il parere del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente provvedimento, richiesti ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147bis comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i;

**Presto atto** che l'Allegato forma parte integrante della presente deliberazione;

Con voti:

n. 3 astenuti Consiglieri: Marcis, Mariottini, Biso  
n. 3 contrari Consiglieri Ciacchini, Capogna, Berretta  
n. 9 favorevoli  
alla presenza di n. 15 Consiglieri presenti e votanti

## D E L I B E R A

**Di confermare**, per le motivazioni espresse in premessa ed ai sensi della normativa vigente, le aliquote e detrazioni ai fini dell'applicazione dell'IMU anno 2024 di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 202 del 31.07.2023;

**Di dare atto** che:

- in base al disposto dell'art. 6-ter, del Dl. n. 132/2023 non è necessario, per l'anno 2024, predisporre il prospetto delle aliquote utilizzando l'applicativo messo a disposizione dal Mef;
- copia del presente provvedimento verrà trasmessa telematicamente, unitamente al prospetto delle aliquote, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii.;
- ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

\*\*\*\*\*

Con separata e apposita votazione espressa ai sensi di legge, Con voti:

n. 3 astenuti Consiglieri: Marcis, Mariottini, Biso  
n. 3 contrari Consiglieri Ciacchini, Capogna, Berretta  
n. 9 favorevoli  
alla presenza di n. 15 Consiglieri presenti e votanti  
vista l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eguibile, ai sensi dell'art. 134, co.4 D.Lgs. n. 267/2000.

Oggetto: IMU Anno 2024 - Conferma aliquote e detrazioni.

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Collesalveti, li: 07/12/2023

**Il Responsabile del servizio**  
**F.to Alessandra Zambelli**

---

Oggetto: IMU Anno 2024 - Conferma aliquote e detrazioni.

**RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Collesalveti, li 07/12/2023

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**  
**f.to Alessandra Zambelli**

---

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

**Il Presidente del Consiglio**  
**f.to Daniele ROSSI**

**Il Vice Segretario Comunale**  
**f.to Dott.ssa Alessandra Cioni**

Le firme, in formato digitale, sono apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD)

---

#### **PUBBLICAZIONE**

La presente viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line al nr.406 del registro delle pubblicazioni così come disposto dal Segretario Comunale e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00.

Collesalveti, lì 27/02/2024

Il Vice Segretario Comunale  
f.to Dott.ssa Alessandra Cioni

---

#### **ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000;

Collesalveti, lì 27/02/2024

Vice Segretario Comunale  
f.to Dott.ssa Alessandra Cioni